

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

DECRETO n. 32 del 22/05/2020

Oggetto: PEC/22.04.2020 del sig. Domenico Carannante – Riscontro alle Prescrizioni ad cui al Decreto n. 22 del 16.03.2020 - *“Realizzazione di uno spazio chiuso all’aperto asservito ad una volumetria esistente adibita ad attività commerciale stagionale di somministrazione bevande e alimenti (Scialla Bar) – committente Domenico Carannante nato a Napoli in data 28.12.199 e residente in Bacoli alla via Miseno n. 105, legale rappresentante della Summer Garden s.r.l. – sito di intervento ubicato in Bacoli (NA) via Miliscola s.n.c. Foglio 16 p.lle n. 194 – 195 – 197 - 198 ”* –

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
- parte del territorio del Comune di Bacoli (NA) ricade nell’ambito della perimetrazione definita con la predetta deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;
- a mezzo PEC del 22.04.2020, acquisita in data 22/04/2020 dall’Ente Parco con prot. n. PCF 208, è stata trasmessa dal Committente sig. Domenico Carannante, legale rappresentante della Summer Garden s.r.l.s., la documentazione prodotta in riscontro alle prescrizioni formulate dall’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei con Decreto n.22 del 16.03.2020.
- La documentazione, inviata dal Committente con medesima PEC anche al RUP competente al procedimento autorizzativo del Comune di Bacoli, consiste:
 - Decreto Ente Parco n.49 del 15.09.2017;
 - Atto notorio VI ZSC firmato dal dott. Savino Mastrullo il 20.04.2020;
 - Copia C.I. dott. Savino Mastrullo rilasciata il 14.03.2017;
 - VINCA prot. 608172 del 15.09.2017 della Regione Campania;
 - Riscontro alle richieste integrazione di cui al Decreto n.22 del 16.03.2020;
- Tutti gli atti e la documentazione sopra indicata afferisce al progetto repertoriato con prot. n. 190 del 07/01/2020, oggetto di richiesta di PARERE per autorizzare la *“realizzazione di uno spazio chiuso all’aperto asservito ad una volumetria esistente adibita ad attività commerciale stagionale di somministrazione bevande e alimenti (Scialla Bar) – committente Domenico Carannante nato a Napoli in data 28.12.199 e residente in Bacoli alla via Miseno n. 105, legale rappresentante della Summer Garden s.r.l. – sito di intervento ubicato in Bacoli (NA) via Miliscola s.n.c. Foglio 16 p.lle n. 194 – 195 – 197 - 198 ”*
- la zona interessata dagli interventi ricade:
 - nell’ambito della perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei, in *“ZONA “B”- Area di riserva generale orientata e di protezione”* e, pertanto, sottoposta alle *“Norme Generali di Salvaguardia”* di cui all’allegato *“10” “B”* alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004.
 - in AREA SIC IT8030017 – LAGO MISENO e, pertanto, sottoposta alle *“Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”*, pubblicate sulla *DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 795 DEL 19/12/2017 B.U.R.C. n.5 del 18 Gennaio 2018.*



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

RILEVATO che

- la trasmissione ad opera del Committente della documentazione indicata in premessa effettuata direttamente all'Ente Parco, ancorché contestualmente inoltrata anche al RUP del Comune di Bacoli, è irrituale in quanto l'Ente Parco è tenuto al rilascio di un Parere quale atto interprocedimentale quando è richiesto dal RUP responsabile del Comune deputato al rilascio dell'atto autorizzativo finale per la realizzazione dell'intervento in esame, autorizzazione che è corredata dal Parere dell'Ente Parco.
- per la irrituale trasmissione sopra esposta, l'Ente Parco non potrebbe esprimere il proprio parere di competenza in assenza della prodromica verifica di procedibilità da parte del RUP, accertata con una istruttoria circa il soddisfacimento formale delle richieste prescrizioni di cui al citato Decreto n.22 del 16.03.2020, ovvero in assenza di una formale richiesta argomentata all'Ente Parco di espressione di nuovo parere da parte del Comune responsabile del rilascio del titolo autorizzativo finale
- tuttavia l'Ente Parco, consapevole del particolare momento legato alle difficoltà socio-sanitarie ed economiche indotte e generate dalla Pandemia COVID-19, in deroga alla procedura ordinaria prescritta dalle norme di riferimento, al fine di accelerare i tempi burocratici in essere, in questa sede ed in via del tutto straordinaria provvede al rilascio del Parere di competenza a valle del processo istruttorio tecnico-amministrativo effettuato d'Ufficio sulla documentazione irraturalmente pervenuta all'Ente Parco.

RAPPRESENTATO che:

- Il sito di intervento identificato in Bacoli (NA) via Miliscola s.n.c. Foglio 16 p.lle n. 194 – 195 – 197 - 198 è dichiarato adibito ad *“ad utilizzo commerciale di proprietà del C.I.C. S.p.A. in Liquidazione, presso cui si è già avuta in forza di regolare S.C.I.A. prot. 24626 del 09/10/2018 e succ. int. La prima installazione di detta struttura a destinazione commerciale, esclusivamente diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee (04/06/2019 – 03/12/2019) per Bacoli (NA) e per la quale ci si è già muniti di regolare Permesso di Costruire (ex Art. 10, comma 1, lettera a, del D.P.R. 380/01 s.m.i) protocollo 22008 del 16/09/2019 al fine di poter procedere alle periodiche e cicliche (ogni anno solare a partire dal 2020) successive installazioni”*.
- Le opere a farsi, descritte nella Relazioni Tecnica Asseverata repertoriata al n. 190 del 07/01/2020, con *“l'esigenza da parte del committente di porre in essere una serie di lavorazioni tese alla realizzazione di uno spazio chiuso (volume accessorio) di 6,25 mq (2,50m x 2,50m) funzionale ed asservito alla già esistente ed autorizza attività commerciale stagionale dedita alla somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti Social Bar”*, prevedono:
 - *Posizionamento dei limiti dell'area di intervento previo picchettatura, delimitazione e chiusura dell'area di cantiere mediante recinzione provvisoria;*
 - *Posa in opera della struttura chiusa modulare (dove posizionare una friggitrice, una piastra scaldavivande-toast, pinze, crostoni, etc) di dimensioni in pianta 2,50m x 2,50m con copertura a falda inclinata identica a quella del modulo bar già autorizzato, da aversi sempre mediante la stessa tipologia strutturale dei blocchi bar e servizi (telaio in carpenteria metallica e pannelli di chiusura coibentati) oggetto delle autorizzazioni già conseguite e da installare in forza di Permesso di Costruire protocollo 22008 del 16/09/2019 per i montaggi ciclici a partire dall'anno solare 2020;*
 - *Installazione di elementi ombreggianti facilmente amovibili quali, incannucciate, elementi frangivento in legno, teli parasole, tensostutture per posizionamenti teli a vela, il tutto con relative strutture di supporto costituite da elementi in carpenteria (tubolari in acciaio ad infilo, cavi in acciaio, pali ed assi in legno) così come illustrato nell'elaborato grafico di progetto allegato....Tali opere non necessitano di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/04 s.m.i. in quanto chiaramente identificate al punto A. 17 dell'allegato A al FPR 31/2017:*





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- Per l'opera sopra esposta l'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei ha già rilasciato con decreto n.22 del 16.03.2020 il seguente Parere che espressamente ha disposto:
- o La documentazione progettuale presentata non consente a questo Ente di esprimersi compiutamente in merito per carenza documentale e pertanto occorre SOSPENDERE la procedura istruttoria atta a consentire l'espressione del PARERE di competenza.
 - o In considerazione che l' intervento, ricade nell'area AREA SIC IT8030017 – LAGO MISENO, in attuazione della Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania, al fine di completare l'istruttoria propedeutica al rilascio del Parere qui sospeso si chiede di integrare la documentazione prodotta con:
 - la redazione e presentazione di una relazione tecnica illustrativa che renda verificabile la coerenza tipologica degli interventi a farsi per soddisfare "l'esigenza da parte del committente di porre in essere una serie di lavorazioni tese alla realizzazione di uno spazio chiuso (volume accessorio) di 6,25 mq (2,50m x 2,50m) funzionale ed asservito alla già esistente ed autorizza attività commerciale stagionale dedita alla somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti Social Bar " con la destinazione d'uso del medesimo ad attività che devono configurarsi esclusivamente come attività strettamente stagionali e non permanenti esplicitando la relativa decorrenza "da quando a quando";
 - la predisposizione di un adeguato Studio di valutazione di Incidenza a firma di un tecnico abilitato, come previsto per i Siti di Importanza Comunitaria come espressamente richiesto dal Comune di Bacoli con Delibera Commissariale n.114 del 30.11.2018 che approvava le risultanze dispositive di cui al verbale del 28.09.2018 concordate tra il Comune di Bacoli e l'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei,
 - o Di dare atto che al Comune resta la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dell'apposizione dei manufatti del prefabbricato anche se temporanei ed amovibili;
 - o Di dare atto che al Comune compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
 - o Di dare atto, che in ossequio agli indirizzi Comunitari il compromesso HABITAT del SIC IT 8030017 Lago Miseno andrebbe, altresì recuperato e rigenerato con politiche di riordino e riqualificazione ambientale di tutte le attività antropiche che attualmente costituiscono rilevanti detrattori della naturalità dei luoghi;
 - o Di invocare il PRINCIPIO di precauzione per attivare un percorso di concertazione con l'amministrazione Comunale di Bacoli per definire ed attuare un urgente adeguato piano di verifica dello stato ambientale del SIC IT 8030017 Lago Miseno censendo in primis lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti sul sito in esame;
 - o Di verificare preventivamente la possibilità di autorizzare nuovi interventi ed attività nell'Area in esame sulla scorta di dati atualizzati e valutati in relazione a report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell'ambito del programma comunitario RETE NATURA 2000;
 - o Di promuovere l'adozione di politiche, di piani e di programmi di gestione tesi alla razionalizzazione delle attività legittimamente autorizzate, in funzione di un condiviso graduale, ma irreversibile, indirizzo di rigenerazione partecipata della naturalità dell'HBITAT SIC IT 8030017 Lago Miseno;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- o Di precisare che gli interventi enunciati devono essere facilmente amovibili con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi dovendo consentire solo una attività a carattere Stagionale e Temporaneo, in quanto se così non dovessero risultare, gli stessi dovrebbero ritenersi incompatibili con le norme di salvaguardia delle Aree Protette del Parco regionale dei Campi Flegrei classificate "Zona B - Area di riserva generale orientata e di protezione" poiché comportano aumento di volumi e di superfici utili per finalità permanenti in aree non ammissibili.
- A sostegno della fattibilità dell'intervento in questione il Committente, con nota di riscontro di accompagnamento alla documentazione presentata con Pec, torna a fare espresso riferimento ai seguenti atti:
 - *DECRETO n.49 del 15/09/2017* avente ad oggetto: "Installazione di chiosco bar, due cabine per servizi e pavimentazione modulare in legno di facile rimozione, per un periodo temporaneo di 180 giorni nell'anno solare" via Miliscola – N.C.E.U. fg 16 p.lla 194 195 – Ditta: Guardascione Vincenzo, nato a Monte di Procida il 31/05/1969 – con rilascio del richiesto NULLA OSTA al progetto di realizzazione dello "Sciella Bar".
 - *DECRETO n.16 del 09/03(2018 rilasciato dalla allora Competente Area della G.R. Campania* che con riferimento al vincolo S.I.C. (IT8030017 Lago Miseno), al progetto di realizzazione dello Sciella Bar si espresse favorevolmente a procedura di Valutazione Appropriata di incidenza.

CONSIDERATO che:

- con il richiamato Decreto n.49 del 15/09/2017, fu fatta salva la PRESCRIZIONE di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 0016313 del 14/06/2017 rilasciata dal Comune di Bacoli che espressamente disponeva: *"che le strutture devono essere poggiate al suolo senza apportare modifiche all'andamento naturale del terreno e di rimuovere le stesse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine dei 180 gg"*.
- l'Ente Parco illo tempore concluse in via definitiva il procedimento di Competenza per il rilascio del Nulla Osta richiesto dal Comune di Bacoli con nota n. 0022954 del 11/09/2017, acquisita al protocollo PCF 425 del 11/09/2017.
- Ogni altra determinazione successiva, prodotta da altri Enti e/o Uffici nel corso del procedimento Autorizzativo, intrapreso sulla pratica in questione dal Comune di Bacoli, non rientravano nella funzione di Competenza dell'Ente Parco che debitamente esperì il proprio ruolo, in forma compiuta e definitiva, con il rilasciato Nulla Osta di cui Decreto n. 49/2017.
- Altresì per il procedimento istruttorio tecnico amministrativo posto a monte del rilascio del Parere prescrittivo di cui al Decreto n. 22 del 16.03.2020 l'Ente Parco ha dovuto far riferimento:
 - alla Delibera Giunta Regionale 684 del 30.12.2019 in forza della quale l'Ente Parco è affidatario della gestione dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) nel quadro della "Rete Natura 2000" ricadenti nel proprio territorio di competenza:
 - alla Delibera di Giunta Regionale n.795 del 19/12/2017 (B.U.R.C. n.5 del 18 Gennaio 2018) con la quale la Regione Campania ha disposto di Adottare le Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della regione Campania, allegate sub A).
- Pertanto l'Ente Parco regionale, per quanto dispongono le sopracitate deliberazioni, ha avuto ed ha l'obbligo di attenersi alle sopravvenute Misure di Conservazione delle Aree SIC e ZPS per *"evitare il Degrado dei tipi di Habitat presenti nel sito" con "misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati"*.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- Con l'adozione delle misure di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.795 del 19/12/2017 (B.U.R.C. n.5 del 18 Gennaio 2018) è stato, tra l'altro, espressamente chiarito, anche con il Decreto n.22 del 16.03.2020, che:
 - "Le misure di conservazione generali e sito specifiche e le azioni previste dai piani di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione finalizzati a mantenere o migliorare lo stato di conservazione di habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., quali misure di attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97 e succ mod., costituiscono dispositivo normativo sovraordinato a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione che derivino da norme regionali e nazionali....."
 -In assenza della cartografia sulla distribuzione delle specie animali e vegetali di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., realizzata dal soggetto gestore ai fini del monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni, negli studi per la valutazione dell'incidenza di piani e progetti si assume che la distribuzione delle specie coincida con il loro areale potenziale di presenza, definito in base alla distribuzione del loro habitat, salvo che rilievi specifici fatti dal proponente in sede di relazione per la Valutazione di Incidenza dimostrino il contrario".
- Pertanto, anche, nel rispetto del contenuto prescrittivo espressamente ribadito e disposto anche dal Comune di Bacoli con propria Delibera Commissariale n.114 del 30.11.2018, in ossequio alle adottate misure di Conservazione delle Aree SIC di cui alla richiamata D.G.R. n.795/2017, qui si può solamente ribadire, sottolineare ed evidenziare nuovamente quanto segue:
 - Ogni attività temporanea (massimo 180 gg nell'anno solare) da autorizzare in AREA S.I.C. deve essere sempre espressamente oggetto di valutazione di incidenza che indichi il periodo temporaneo da autorizzare, in modo da consentire nell'autorizzazione rilasciata di stabilire con precisione il periodo di decorrenza e la data ultima per la rimozione dell'opera fissando ed esplicitando la relativa decorrenza "da quando a quando";
 - Solo nell'ambito di tale fissato periodo autorizzato sarà consentita la permanenza delle sole strutture temporanee, a prescindere dall'inizio dei lavori, ad esclusiva tutela dell'Habitat che deve garantire il naturale ciclo biologico delle specie animali protette, censite nel SIC interessato;
 - La destagionalizzazione, richiamata nella documentazione progettuale, non incide sulla TEMPORANEITA' (massimo 180 gg NELL'ANNO SOLARE) delle autorizzazioni in aree SIC, in quanto la tutela ambientale non può essere derogata;
 - pertanto ogni volta che si deve porre in essere una attività temporanea di massimo 180 gg. nell'anno solare in area SIC, la stessa attività, sia pure avente carattere stagionale, deve essere sempre preventivamente come sopra autorizzata esplicitando la relativa decorrenza "da quando a quando";
 - con riferimento al caso oggetto dell'istanza, in assenza di nuovo atto formale autorizzativo da parte del Comune di Bacoli, per la attività temporanea da porre in essere nell'anno solare 2020, non possono essere consentiti ora ulteriori interventi in funzione di autorizzazioni richieste e/o autorizzate negli anni passati;

RISCONTRATO che:

- le considerazioni sopra esposte e riportate trovano coerenza anche con il DECRETO n.16 del 09/03(2018 rilasciato dalla allora Competente Area della G.R. Campania che, con riferimento al vincolo S.I.C. (IT8030017 Lago Miseno), al progetto di realizzazione dello Scialla Bar, nel rilasciare PARERE "FAVOREVOLE alla relativa procedura di Valutazione Appropriata di incidenza" espressamente, tra l'altro, prescrive quanto segue:



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

-omissis.....
- **1.18 La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche dimensionali e/o spaziali e/o gestionali della struttura concessa.**
- **1.19 Qualora l'aggiornamento dei pareri di competenza, determinasse modifiche sostanziali a quanto previsto dal progetto, si prescrive di sottoporre nuovamente a parere di Valutazione di Incidenza le modifiche progettuali.**
- La presentata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO prodotta ex artt.38 e 47 del DPR N.445 del 28.12.2000 dal tecnico abilitato Dott. Savino Mastrullo riporta, tra l'altro, quanto segue:
 - *la sopracitata società Summer Garden srls ha l'intenzione di realizzare un ulteriore spazio chiuso pari a 6,25mq (2,50m x 2,50m) generante un volume pari a 17,81mc che sia funzionale e asservito (e quindi di pertinenza) al già autorizzato chiosco/bar (superficie pari a 32mq con volume di 89,60mc), e che tale intervento è:*
 - *identificabile dal punto di vista urbanistico esclusivamente come intervento di ristrutturazione ex art.3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 380/01 s.m.i. e giammai di nuova costruzione ex art.3, comma 1, lettera e, del D.P.R. 380/01 s.m.i. (avendosi un incremento volumetrico inferiore al 20% della volumetria del manufatto di cui è pertinenza, che quindi non lo fanno ricadere nella definizione di cui alla lettera e.6 dello stesso comma 1 dell'art.3);*
 - *identificabile dal punto di vista paesaggistico come opera di lieve entità soggetta a procedimento autorizzatorio semplificato, in quanto ricadente in quanto descritto al punto B.26 dell'Allegato B al D.P.R. 31/2017;*
- Le prescrizioni di cui al Decreto n. 22 del 16.03.2020 dell'Ente Parco, coerenti a quanto già in precedenza prescritto dal DECRETO n.16 del 09/03/2018 ai richiamati punti 1.18 e 1.19, non sono state ritenute vincolanti dallo stesso dott. Mastrullo che, infatti, pur specificando in premessa che la richiesta autorizzazione è **diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee (04/06/2019 - 03/12/2019) per lo svolgimento dell'attività commerciale di chiosco/bar con somministrazione di bevande ed alimenti**, espressamente DICHIARA:
 - **gli interventi edilizi a farsi non andranno a modificare le conclusioni presenti nello Studio della Valutazione di Incidenza Appropriata acquisita al protocollo 608172 del 15/09/2017 dal Servizio VI del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania e per la quale è stato poi rilasciato prima il Sentito con Decreto n.49 del 15/09/2017 dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e poi il Decreto Regionale n.16 del 09/03/2018 per esito favorevole della VINCA.**
- la DICHIARAZIONE resa dal dott. Mastrullo non è altresì supportata da nessuno da nessuno studio di valutazione analitica corredata da dati verificabili, che, relativamente a potenziali effetti negativi delle attività svolte negli anni passati e degli interventi proposti per l'anno in corso, consenta di escludere sull'area SIC in questione elementi di irreversibilità da eventuali danni derivanti dall'intervento di ampliamento proposto e dall'attività in questione;
- l'assenza di qualsivoglia studio, pur richiesto nelle prescrizioni di cui ai citati Decreto n. 22 del 16.03.2020 dell'Ente Parco e n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania, non è funzionale alla richiesta politica di conservazione e tutela delle aree SIC che espressamente prescrive, là dove possibile, anche il ripristino della naturalità dei luoghi con la ricostituzione degli Habitat già largamente compromessi come nel SIC in questione.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- per quanto sopra richiamato l'intervento proposto avrebbe dovuto altresì essere sottoposto al Parere dell'Ente Parco presentando, come espressamente prescritto, un adeguato Studio di valutazione di Incidenza a firma del tecnico abilitato con i contenuti analitici necessari ad esprimere una valutazione oggettiva in quanto suffragata da dati verificabili.

PRECISATO che:

- al Committente ed al Comune resta l'obbligo, ai fini autorizzativi, di dimostrare, verificare e certificare che gli interventi connessi alla realizzazione ed alla attività del CHIOSCO BAR, già oggetto di autorizzazione stagionale dal 2017, sono:
 - o risultati conformi alla relativa declaratoria tipologica prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
 - o risultati conformi alle prescrizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.17 disposti dal DECRETO n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania
 - o risultati rimossi per consentire il contestuale ripristino dello stato dei luoghi al termine della assentita attività a carattere Stagionale e Temporaneo.
- se le strutture temporanee assentite per l'attività in questione negli anni passati non dovessero risultare conformi e rimosse come sopra, le stesse devono ritenersi non più autorizzabili in quanto incompatibili con le norme di salvaguardia delle Aree Protette del Parco regionale dei Campi Flegrei classificate "Zona B - Area di riserva generale orientata e di protezione" poiché i volumi e le superfici in questione non adeguatamente rimosse al termine dell'attività stagionale autorizzata avrebbero comportato impropria occupazione permanente in aree non ammissibili.

RITENUTO che:

- l'Ente Parco in questa fase di difficoltà socioeconomica, determinata dall'Emergenza Covid-19 debba esprimere il Parere richiesto tenendo conto anche delle esigenze socioeconomiche del territorio flegreo, assumendo valutazioni che non incrementano il disagio sociale, preservando al contempo al massimo grado possibile il principio di precauzione necessario a non determinare ulteriore depauperamento degli habitat interessati nel SIC in questione.
- Per quanto sopra richiamato al Comune resta la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito che deve risultare con lo stato dei luoghi ripristinato, come disposto dalle precedenti autorizzazioni concesse per l'attività stagionale;
- al Comune compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione;
- L'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei per quanto **PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO e PRECISATO** ritiene di poter esprimere **PARERE** favorevole limitatamente al rilascio dell'autorizzazione necessaria a consentire l'attività stagionale richiesta per 180 gg. dal (04/06/2019 - 03/12/2019) riallocando in sito le sole strutture originarie del Chiosco Bar già oggetto delle valutazioni favorevoli di cui al decreto n. 49 del 15/09/2017 rilasciato dell'Ente Parco e dal Decreto n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania, con la **PRESCRIZIONE** di non accogliere la richiesta di realizzare "un ulteriore spazio chiuso pari a 6,25mq (2,50m x 2,50m) generante un volume pari a 17,81mc che sia funzionale e asservito (e quindi di pertinenza) al già autorizzato chiosco/bar (superficie pari a 32mq con volume di 89,60mc).

VISTA:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; - la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm. e ii.;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- le Norme di Salvaguardia allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n.5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- la Delibera Giunta Regionale 684 del 30.12.2019, in forza della quale l'Ente Parco è affidatario della gestione dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- la Delibera Commissariale n.114 del 30.11.2018 adottata dal Comune di Bacoli;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019 con la quale è nominato il Commissario del Parco dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente;
- la PEC del 22.04.2020, acquisita in data 22/04/2020 dall'Ente Parco con prot. n. PCF 208
- il Decreto Ente Parco n.49 del 15.09.2017;
- il Decreto n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania;
- il Decreto Ente Parco n.22 del 16.03.2020;
- l'Atto notorio VI ZSC firmato dal dott. Savino Mastrullo il 20.04.2020;
- la VINCA prot. 608172 del 15.09.2017 della Regione Campania;
- il Riscontro alle richieste integrazione di cui al Decreto n.22 del 16.03.2020 trasmesso con PEC;
- il progetto repertoriato con prot. n. 190 del 07/01/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta

DECRETA

tutto quanto **PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, PRECISATO e RITENUTO** qui è richiamato come **porte integrante, sul piano formale e sostanziale, delle seguenti disposizioni:**

- Di prendere atto della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO prodotta ex artt.38 e 47 del DPR N.445 del 28.12.2000 dal tecnico abilitato Dott. Savino Mastrullo che, in difformità da quanto espressamente prescritto dal Decreto n. 22 del 16.03.2020 dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei e dal Decreto n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania, non è supportata da nessuno studio di valutazione analitica corredata da dati verificabili, che, relativamente a potenziali effetti negativi delle attività svolte negli anni passati e degli interventi proposti per l'anno in corso, consenta di escludere sull'area SIC in questione elementi di irreversibilità da eventuali danni derivanti dall'intervento di ampliamento proposto e dall'attività in questione.
- Di stabilire che l'Ente Parco in questa fase di difficoltà socioeconomica, determinata dall'Emergenza Covid-19 esprime il Parere richiesto tenendo conto anche delle esigenze socioeconomiche del territorio flegreo, assumendo valutazioni che non incrementano il disagio sociale, preservando al contempo al massimo grado possibile il principio di precauzione necessario a non determinare ulteriore depauperamento degli habitat interessati nel SIC in questione;
- Di esprimere, pertanto, **PARERE FAVOREVOLE** limitatamente al rilascio dell'autorizzazione necessaria a consentire l'attività stagionale richiesta per 180 gg. dal (04/06/2019 - 03/12/2019) riallocando in sito le sole strutture originarie del Chiosco Bar già oggetto delle valutazioni favorevoli di cui al decreto n. 49 del 15/09/2017 rilasciato dell'Ente Parco e dal Decreto n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania, con la **PRESCRIZIONE** di non accogliere la richiesta di realizzare "un ulteriore spazio chiuso pari a 6,25mq



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

(2,50m x 2,50m) generante un volume pari a 17,81mc che sia funzionale e asservito (e quindi di pertinenza) al già autorizzato chiosco/bar (superficie pari a 32mq con volume di 89,60mc)".

- d) Di precisare che comunque al Committente ed al Comune resta l'obbligo, ai fini autorizzativi, di dimostrare, verificare e certificare che gli interventi connessi alla realizzazione ed alla attività del CHIOSCO BAR, già oggetto di autorizzazione stagionale dal 2017, sono:
1. risultati conformi alla relativa declaratoria tipologica prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
 2. risultati conformi alle prescrizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.17 disposti dal DECRETO n.16 del 09/03/2018 della Regione Campania;
 3. risultati rimossi per consentire il contestuale ripristino dello stato dei luoghi al termine della assentita attività a carattere Stagionale e Temporaneo.
- e) Di stabilire che qualora le strutture temporanee assentite per l'attività in questione negli anni passati non dovessero risultare conformi e rimosse come sopra, le stesse devono ritenersi non più autorizzabili in quanto incompatibili con le norme di salvaguardia delle Aree Protette del Parco regionale dei Campi Flegrei classificate "Zona B - Area di riserva generale orientata e di protezione" poiché i volumi e le superfici in questione non adeguatamente rimosse al termine dell'attività stagionale autorizzata avrebbero comportato impropria occupazione permanente in aree non ammissibili.
- f) Di dare atto che al Comune resta la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito che deve risultare con lo stato dei luoghi ripristinato, come disposto dalle precedenti autorizzazioni concesse per l'attività stagionale;
- g) Di dare atto che al Comune compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
- h) di stabilire che il presente decreto è immediatamente esecutivo;
- i) di disporre la pubblicazione del presente Decreto come per legge;
- j) di trasmettere il presente decreto:
- al Comune di BACOLI;
 - alla UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania.

Istruttoria
Giulio Monda



il Presidente/Commissario
Arch. Francesco Maisto

